

# Appunto

## Ministero dell'Interno – Decreto 04/06/2010 Modalità di svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'Art. 9 del DLvo, 25/07/1998 n° 286 introdotto dall'Art 1 Comm. 22 Lettera i della Legge n° 94/2009

Il Decreto entra in vigore il 12/12/2010 perché si applica a decorrere dal centoottantesimo giorno successivo al quello della sua pubblicazione che è stata effettuata sulla Gazzetta Ufficiale del 11/06/2010.

Tutti gli stranieri che chiedono il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo devono sostenere un test di conoscenza della lingua italiana.

eccezioni:

sono esclusi :

- a) i figli minori di anni 14 anche nati fuori dal matrimonio propri del richiedente e del coniuge.
- b) Gli stranieri affetti di gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico che possono derivare dall'età da malattie o di Handicap.

Dette limitazioni devono essere attestate mediante certificazioni rilasciate dalla struttura sanitaria pubblica.

- c) lo straniero in possesso di una attestato di conoscenza della lingua italiana con livello non inferiore al cosiddetto livello A2 che è il livello di conoscenza della lingua italiana approvato dal Consiglio di Europa e l'attestato viene rilasciato dagli enti certificatori indicati più avanti.
- d) Lo straniero che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i centri provinciali dell'istruzione degli adulti di cui all Art 1 Comm 632 della Legge 27/12/2006 n° 296 con un livello non inferiore al cosiddetto livello A2 descritto nel punto c.
- e) Lo straniero che ha ottenuto nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'Art 4 bis del Testo Unico (Legge 94/2009 pacchetto sicurezza) con un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 descritto nel punto c.
- f) Lo straniero che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso uno istituto scolastico appartenente al sistema italiano dell'istruzione oppure lo straniero che ha conseguito presso i centri provinciali dell'istruzione il diploma di scuola secondaria di primo o

secondo grado o che frequenta un corso di studi presso una università italiana statale o non statale ma legalmente conosciuta o lo straniero che frequenta in Italia il dottorato o un master universitario.

- g) Lo straniero che è entrato in Italia ai sensi dell'Art 27 Comm 1 lettera a (lettori universitari), lettera c (professori universitario o ricercatori), lettera d (traduttori ed interpreti), lettera q (giornalisti ufficialmente accreditati).

## Competenza della Prefettura

Lo straniero presenta telematicamente la domanda di partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana alla Prefettura territorialmente competente in base al domicilio del richiedente.

Nella domanda devono essere indicati:

1. le generalità del richiedente
2. i dati relativi al permesso di soggiorno e anche lo scadenza dello stesso
3. la tipologia del permesso di soggiorno
4. i dati relativi al passaporto
5. l'indirizzo dove lo straniero vuole che sia inviata la lettera di convocazione.

Se la domanda non contiene il sopramenzionati dati è considerata inammissibile.

La prefettura deve convocare lo straniero per lo svolgimento del test entro 60 giorni dalla richiesta quindi invia una comunicazione al richiedente dove indica l'ora e il luogo dove lo straniero si deve presentare.

Il prefetto deve individuare nella provincia le sedi per lo svolgimento dei test anche attraverso accordi con gli enti locali.

Il giorno dell'esame il personale della prefettura deve procedere:

1. all'identificazione dello straniero
2. il controllo della convocazione

a questo punto lo straniero svolgerà il test con modalità informatiche.

Lo straniero può richiedere il test venga svolto "tradizionalmente" e cioè con modalità scritte di tipo non informatico.

In ogni caso il contenuto della prova i limiti temporali fissati per lo svolgimento dello test e i criteri di valutazione sono identici in entrambi i casi.

Il risultato del test sia in caso positivo o negativo è comunicato allo straniero dal personale della Prefettura che lo inserirà nel sistema informativo del Dipartimento per le Libertà Civili e L'Immigrazione del Ministero dell'interno.

Importante: il test in caso negativo è ripetibile sempre con richiesta informatizzata.

La conoscenza della lingua italiana deve corrispondere al livello A2 approvato dal Consiglio di Europa e l'attestato di conoscenza della lingua italiana è rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Estero e del Ministero dell'Istruzione che sono:

1. università degli studi di Roma 3
2. università per gli stranieri di Perugia
3. università per gli stranieri di Siena
4. società Dante Alighieri.

## Competenze dei Consigli Territoriali dell'Immigrazione.

I Consigli Territoriali per l'immigrazione promuovono dei progetti di informazione per illustrare le modalità di attestazione della conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e promuovere altresì dei progetti per la preparazione dei test.

## Competenze della Questura.

La Questura al fine del rilascio del permesso di soggiorno CE verifica la sussistenza del livello di conoscenza della lingua italiana dello straniero attraverso l'esito del test che è riscontrabile attraverso l'interrogazione del sistema informativo del Dipartimento delle Libertà Civili e dell'Immigrazione.

La verifica del possesso della copia autentica dei titoli di studio o professionali o dei certificati di frequenza richiesti nei casi di esclusione dal obbligo di svolgimento del test.